



**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

San Marino, 9 dicembre 2019/1719 d.f.R.

Prot.n.139911/2019/MC/ss

Preg.mi

DIRETTORI AZIENDE AUTONOME DI STATO

DIRETTORE GENERALE I.S.S.

**DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SAN MARINO**

**DIRETTORE GENERALE AUTORITA' PER
L'AVIAZIONE CIVILE E LA NAVIGAZIONE
MARITTIMA**

**DIRETTORE GENERALE POSTE SAN MARINO
S.p.A.**

SEGRETARIO GENERALE C.O.N.S.

**DIRIGENTE UFFICIO GESTIONE
PERSONALE P.A.**

**DIRIGENTE UO UFFICIO ATTIVITA'
ECONOMICHE**

**DIRIGENTE UO CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E PER LE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO**

e p.c. On.le

**SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI
INTERNI, LA FUNZIONE PUBBLICA, I
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO, LA
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, GLI AFFARI
ISTITUZIONALI E LA PACE**

OGGETTO: 1) *Adozione di modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'accesso a posizioni di pubblico impiego*

2) *Controlli sulle dichiarazioni di cui al punto 1)*

3) *Direttiva interpretativa ed applicativa in ordine alle incompatibilità del pubblico dipendente*

4) *Direttiva interpretativa ed applicativa in ordine alle sanzioni accessorie a sanzioni disciplinari*

PUNTO 1

Con la presente si trasmettono gli uniti modelli di dichiarazione formate ai sensi dell'articolo 12 della Legge 5 dicembre 2011 n.159 relativi all'instaurazione di:

- a) rapporto di pubblico impiego a tempo determinato per incarichi e sostituzioni esterni di durata inferiore all'anno di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1 ed all'articolo 2), comma 2), lettera b), numero 1) del Decreto Delegato 28 giugno 2018 n.78;
- b) rapporto di pubblico impiego a tempo determinato per la realizzazione di progetti specifici di durata inferiore all'anno sorto a seguito di selezione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge 31 luglio 2009 n.107;
- c) rapporto di pubblico impiego a tempo determinato per la realizzazione di progetti specifici di durata superiore all'anno sorto a seguito di selezione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della Legge n.107/2009;
- d) rapporto di pubblico impiego a tempo determinato per incarichi e sostituzioni di durata inferiore all'anno relativi a profili di ruolo (PDR) della professione docente;
- e) rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato di cui all'articolo 21, comma 3 della Legge n.107/2009 e s.m.i.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm



**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

La dichiarazione di cui alla lettera a) dovrà essere presentata all'UO Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro (CFP-UPAL), quelle di cui alle lettere b), c) ed e) al competente ufficio del personale del Settore Pubblico Allargato in ragione dell'Ente presso il quale avverrà l'assunzione di servizio e la dichiarazione di cui alla lettera d) all'UO Ufficio Gestione del Personale PA.

Per ciò che attiene all'assunzione di personale su PDR sanitari e socio sanitari, la competente Direzione Generale dell'ISS dovrà eventualmente integrare/modificare le fattispecie previste negli uniti modelli in conformità alle normative speciali di settore.

Per quanto concerne, invece, le assunzioni effettuate in forza di contratti, l'elenco delle incompatibilità dovrà costituire allegato contrattuale.

L'elaborazione degli acclusi modelli da parte di questa Direzione è finalizzata a:

- 1) operare una ricognizione ed una ricostruzione organica delle incompatibilità previste per i pubblici dipendenti dalle norme di riferimento le quali - per inciso - necessitano, ormai urgentemente, di una significativa revisione (Leggi 8 settembre 1967 n. 38, 22 dicembre 1972 n.41, 1 dicembre 1982 n.108 e 5 dicembre 2011 n.188);
- 2) consolidare gli indirizzi espressi - nelle more dell'auspicata revisione di cui sopra - con precedente nota dello scrivente del 20 aprile 2017, Prot.n.46273 (pubblicata sul portale intranet Sezione Direttive e Pareri, sottosezione Deontologia e Incompatibilità) nonché nel proseguo della presente;
- 3) fornire a chi è in procinto di accedere ad un rapporto di pubblico impiego un documento chiaro ed esaustivo in ordine al vigente quadro delle incompatibilità, superando la mera elencazione delle leggi di riferimento contenuta nella scarna modulistica attualmente in uso la quale, sebbene funzionale ad acquisire una dichiarazione di assenza di incompatibilità, si traduce in un mero formalismo che non assicura affatto che il dichiarante sia adeguatamente e consapevole di quanto dichiarato.

PUNTO 2

Le UO che riceveranno le superiori dichiarazioni saranno tenute, in forza di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della Legge n.159/2011 ad effettuare il controllo sulla veridicità delle informazioni, avvalendosi:

- **per quelle relative a dati contenuti nel casellario giudiziale, dell'UO Uffici Giudiziari Tribunale Unico;**
- **per quelle relative alla residenza, dell'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, anche mediante visualizzazione diretta dell'anagrafe.**

In merito **alle dichiarazioni relative a cariche sociali, partecipazioni societarie, non titolarità di licenza industriale, di servizio, artigianale e commerciale, non titolarità di COE, non titolarità di rapporto di lavoro subordinato e di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, sarà l'UO Ufficio Attività Economiche (UAE) ad effettuare i necessari controlli** al momento dell'esecuzione delle previste registrazioni nelle liste di avviamento al lavoro.

In tal senso, si richiamano Codesti Spett.li uffici preposti alla gestione del personale nel Settore Pubblico Allargato a comunicare, con tempistiche congrue, all'UAE l'avvenuta instaurazione di rapporto di lavoro di pubblico impiego.

PUNTO 3

Con la presente nota si assume, poi, il seguente indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della Legge 5 dicembre 2011 n.188 in ordine ai sotto indicati profili.

La sussistenza dei requisiti dal numero 1) al numero 7) dell'unità modulistica, oltre che, ovviamente dello stato di disoccupazione/inoccupazione, è necessaria ai fini dell'instaurazione di qualsiasi rapporto di pubblico impiego, anche della durata di un solo giorno.

Le ulteriori incompatibilità sorgono, invece, solo nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata presumibilmente superiore ai due mesi continuativi e con orario settimanale superiore alla metà di quello completo. Tale ultimo orientamento è assunto operando un'interpretazione analogica ed estensiva, con riferimento a tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, di quanto previsto per il personale



**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

docente dall'articolo 22, secondo comma della Legge 17 luglio 1979 n.41, in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e ragionevolezza.

In via incidentale e, stanti le plurime richieste di indirizzo pervenute a questa Direzione, si precisa come - fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52, comma 3 della Legge 30 settembre 2015 n.149 "Disciplina dell'attività sportiva" in merito alla possibilità dei dipendenti pubblici che prestano la propria opera, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche svolte presso il CONS, FSN, DSA ed Associazioni affiliate, al di fuori dell'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, di percepire, per tali finalità, contributi e rimborsi spese, documentati sino all'importo massimo di € 5.000,00= annui, senza incorrere nelle incompatibilità o casi d'impedimento previsti dalle disposizioni di legge in materia di lavoro - **lo svolgimento di attività non remunerate e la copertura di cariche amministrative, di rappresentanza e di controllo presso associazioni, fondazioni, cooperative e consorzi cooperativi non costituisca attività incompatibile con il rapporto di impiego pubblico, poiché tali enti non rientrano nella tipologia di "società costituite a fine di lucro".**

PUNTO IV

L'articolo 66, comma 7 della Legge n.188/2011 prevede che "*L'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione può comportare l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e costituire, per il periodo di tempo stabilito per la prescrizione dell'azione disciplinare [due anni in caso di applicazione di censura e cinque anni in caso di applicazione di sospensione], impedimento per successive assunzioni ed avanzamenti di carriera.*"

In sostanza, la sopra trascritta norma introduce sanzioni accessorie a quelle disciplinari della censura e della sospensione consistenti:

- per i dipendenti a tempo determinato, nell'interruzione del rapporto di lavoro e nell'impossibilità di essere riassunti per un periodo di due o cinque anni, a seconda della sanzione disciplinare ricevuta;
- per i dipendenti in organico o a tempo indeterminato, nell'impedimento ad avanzamenti di carriera per un periodo di due o cinque anni, a seconda della sanzione disciplinare ricevuta.

Stante la particolare gravosità delle suddette sanzioni accessorie - le quali, specie per i lavoratori a tempo determinato, paiono al limite della costituzionalità - si ritiene che qualora Codesti Preg.mi Dirigenti con funzioni di Capi del Personale intendano applicare o promuovere l'applicazione di provvedimenti disciplinari superiori all'ammonizione debbano specificare negli atti dagli stessi formati l'intenzione di avvalersi di tali misure interdittive, assicurando al dipendente interessato anche con riferimento a queste ultime le garanzie difensive proprie del procedimento disciplinare.

In conclusione, si evidenzia, quantunque possa apparire ovvio e pleonastico, come le incompatibilità di cui all'unità modulistica - oltre che quanto previsto dall'articolo 70, terzo comma della Legge 21 dicembre 2009 n.168 (*Il dipendente pubblico può promuovere la costituzione di società o richiedere il rilascio di licenza d'esercizio di attività economica. A seguito della costituzione della società di cui sia stato promotore e/o del rilascio della licenza richiesta, il dipendente è tenuto a dimettersi dal rapporto di pubblico impiego o a richiedere l'aspettativa per motivi personali. In caso contrario, è dichiarato decaduto con atto dell'Ufficio del Personale competente.*) - valgano per tutti i dipendenti già in servizio, rimettendo alle valutazioni di Codesti Preg.mi Dirigenti con funzioni di Capo del Personale l'attuazione di ulteriori misure di informazione a beneficio dei dipendenti medesimi e l'attivazione di controlli a campione.

Si rammenta, infine, che per i dirigenti e Responsabili di Unità Organizzativa è, altresì, previsto dalla Legge Qualificata 18 giugno 2015 n.2, l'obbligo di presentare, sotto la propria responsabilità civile e penale, una dichiarazione attestante la non appartenenza, né attuale né pregressa, ad associazioni segrete, comunque denominate, anche se costituite ed operanti all'estero. Tale dichiarazione, da prodursi all'atto dell'assunzione dell'incarico, dev'essere depositata alla UO Ufficio Segreteria Istituzionale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Avv. Manuel Canti

All.ti: come nel testo

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm